



Roma 16 giugno 2005

**"IN CONTRATTO CON LE SCUOLE DI GIORNALISMO"
Riforma Biagi e formazione: il CNLG nel nuovo mercato del lavoro**

Marcello d'Aponte

(docente Diritto del lavoro Università "Federico II" di Napoli)

«Innanzitutto, io vorrei ringraziare l'Associazione giornalisti scuola di Perugia per l'invito e, soprattutto, direi che mi sembra particolarmente significativa questa giornata in una fase di trattative contrattuali per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro, esaminando quelle che possono essere, diciamo, le conseguenze dell'applicazione, la piena applicazione, della legge Biagi e dei provvedimenti connessi in qualche modo a questa ventata di flessibilità. Perché di flessibilizzazione ulteriore si tratta, checché ne dica il sottosegretario Sacconi, nel contratto di lavoro dei giornalisti. Io ho ascoltato gli interventi che mi hanno preceduto con la dovuta attenzione e sono stati introdotti numerosi temi significativi e direi molto interessanti che richiederebbero un approfondimento ulteriore che non quello che è possibile dare in una breve relazione quale quella che mi accingo a svolgere. Naturalmente, però, data l'ora e dati temi che sono stati proposti, cercherò di sintetizzare al massimo alcune osservazioni. Mi sembra necessario, innanzitutto, partire dalla formazione, sia perché nella legge Biagi, nella cosiddetta legge Biagi, perché poi va fatta una precisazione su questa espressione "legge Biagi", per quanto sia, probabilmente, di carattere più accademico. In realtà la legge non è una "legge Biagi", in quanto il povero professore Biagi aveva scritto un libro bianco sul mercato del lavoro, che costituiva un canovaccio interpretativo di una possibile riforma che, poi, dopo la sua morte, è stata immediatamente trasfusa in un testo normativo, frettolosamente e, probabilmente, contraddicendo anche talune sue idee elaborate nel corso degli anni ed esterne, peraltro, anche in scritti, noti magari più a noi del settore, ma insomma non è corretto parlare di "legge Biagi", comunque, ci capiamo se parliamo in questi termini. La legge, così detta Biagi non affronta il nodo della formazione. Naturalmente, il mio compito non è quello di demolire un provvedimento che, comunque rappresenta un significativo momento di evoluzione della disciplina del mercato del lavoro, se non altro perché il legislatore vi ha prestato una attenzione più organica rispetto a quanto non fosse avvenuto in passato. Tuttavia, devo dire che i punti del provvedimento che appaiono pragmaticamente applicabili senza lasciare conseguenze drammatiche sul piano della tutela dei lavoratori esistono, ma sono assai limitati. Mi soffermo, innanzitutto, su alcune osservazioni di carattere critico, per poi individuare i passaggi che meritano di essere salvati e che meritano, anzi, di essere, poi, in qualche modo, incentivati nella loro applicazione pratica anche all'interno di questo contratto. Peraltro i temi sindacali sono stati affrontati e questa, diciamo, duplice visione del contratto che è emersa soprattutto nel momento finale di questo dibattito tra gli editori e il segretario dell'USIGRAI, testimonia una preoccupazione, che poi è una preoccupazione, a mio giudizio, fondata da parte di entrambe le categorie circa le prospettive di sviluppo della professione e, soprattutto, direi che il passaggio fondamentale è stato toccato, in qualche modo da Roidi, quando parla di accesso alla professione. Non è necessario, non è opportuno, anzi, parlare di singoli istituti contrattuali se noi non affrontiamo il nodo dell'accesso alla professione. Nel parlare di accesso alla professione, direi che è decisivo il passaggio della formazione. Formazione che, peraltro, sentivo prima, appunto, questa discussione incrociata sembrerebbe essere fonte di contraddittorio. Io direi che l'accesso e, comunque, la formazione continua del giornalista rappresentano due passaggi fondamentali. Da un primo punto di vista direi che va a salvaguardare la tutela dell'informazione in generale. Non dobbiamo dimenticare, perdonerete l'approccio strettamente normativistico, ma che, però, è frutto, chiaramente, di un'elaborazione concettuale, l'articolo 21 della Costituzione e la libertà d'informazione, la tutela e la salvaguardia dell'informazione, la tutela e la salvaguardia della professionalità del giornalista e della funzione del giornalista nella

società. Pertanto, la formazione il momento dell'accREDITamento anche del giornalista nel sistema passa, inevitabilmente, per una formazione continua e costante, innanzitutto, dal punto di vista dell'accesso, ma poi di una formazione che tenda a seguire la sua carriera e lo sviluppo delle sue attività. Pertanto direi che la previsione di meccanismi formativi o, comunque, di strumenti che consentano di implementare momenti di aggiornamento professionale, tutelano sia, diciamo, il versante dei lavoratori, che il versante delle imprese, che naturalmente hanno tutto l'interesse a una qualità di stampa elevata perché questo naturalmente genera un'ulteriore circolarità delle attività esercitate. Il fine fondamentale, il traguardo della formazione è proprio quello di salvaguardare, da un lato la qualità dell'informazione, dall'altro lato anche l'autonomia del giornalista, perché soltanto una approfondito corso di studi che duri nel tempo e che venga ripreso nel corso delle attività può consentire di avere quella professionalità che risulta assai più indispensabile, soprattutto o, comunque in maniera ulteriormente decisiva, nella fasi di espulsione o, comunque, di difficoltà di permanenza all'interno del mercato. Noi abbiamo sentito prima dei numeri piuttosto agghiaccianti di disoccupazione nel settore di vostro riferimento, ma direi che se forme di conoscenza nel corso del tempo venissero ulteriormente avviate, questo favorirebbe in misura sensibile una ricollocazione di taluni di essi all'interno di strutture con determinate esigenze.

Altro problema relativo a quello dell'accesso è quello del praticantato. Attualmente, così com'è concepito, lo dico in maniera estremamente chiara, il praticantato è una forma di lavoro subordinato inammissibile. Il praticantato va avvicinato all'apprendistato, la cui funzione logica, che, tra l'altro è la stessa funzione che riveste il praticantato in tutte le altre libere professioni, o comunque tutte le altre professioni che richiedano questo di preparazione, è quello di fornire un passaggio verso la conoscenza degli strumenti del mestiere e non quello di un precariato anticipato. Lo stesso discorso può valere per gli *stage*, indubbiamente gli *stage* costituiscono un momento importante. Attualmente la disciplina degli *stage* è regolamentata da una norma che è assai limitante nella sua applicazione, perché si tratta di un decreto ministeriale che attua una norma del così detto pacchetto Treu, della legge 196 del '97, la quale si limita a stabilire talune ipotesi, fra l'altro assai rigide di *stage*, senza collegarle a una finalizzazione ben precisa. Ora è necessario, a mio giudizio, che all'interno del contratto vengano immaginati anche percorsi, di *stage*, quelli di avviamento alla professione che, però siano finalizzati al perseguimento di determinati obiettivi. Non ricordo chi lo diceva, forse lo diceva Roidi, ma mi sembra un passaggio assolutamente decisivo.

Vado avanti, decreto 368 del 2001, contratto a termine, quando parliamo di flessibilità non possiamo dimenticare questo passaggio fondamentale. Natale diceva prima: il contratto è scaduto, si applica direttamente la legge, o si applica l'articolo 3, no Tartaglia diceva questo. È evidente che il contratto è ultrattivo, fino al rinnovo si continua ad applicare l'articolo 3, non decade certo l'articolo 3 e si riapplica la legge. Tuttavia è evidente che, nel momento in cui esiste una norma, l'articolo 1 della 368, che sostituisce le leggi precedenti e che, quindi, invade quanto frutto della elaborazione contrattuale precedente, stabilendo sia oggi che è possibile assumere un contratto a tempo determinato, qualora ricorrano esigenze tecniche, produttive, organizzative o sostitutive, cioè sostituendo una serie di ipotesi tipizzate con un'ipotesi generalizzata e ampissima, è evidente che questo favorisce un'applicazione del contratto a termine indiscriminata. Ora, che il contratto a termine possa costituire un valido strumento di accesso o di utilizzazione, questo non è discusso, che il contratto a termine possa sostituire integralmente il contratto a tempo indeterminato, perché di fatto una applicazione così generalizzata non consente una, diciamo, verifica delle ipotesi e delle circostanze che danno luogo alla sua applicazione, mi sembra abbastanza grave. Per quanto riguarda la così detta legge Biagi in particolare, senza dubbio è positivo il richiamo agli enti bilaterali, sebbene debbo dirvi che l'esperienza applicativa abbia visto felici applicazioni dell'utilizzazione dello strumento prevalentemente soltanto nel settore dell'edilizia, dove esistono i comitati paritetici. I comitati paritetici funzionano molto bene nel settore edilizio, ma è un problema culturale quello dell'ente bilaterale, cioè occorre sviluppare un sistema di relazioni virtuose tra soggetti contrapposti che abbiano, diciamo, la finalizzazione di perseguire obiettivi comuni, e, quindi, un percorso piuttosto lento. Altrettanto valida è l'idea, ma soltanto quella, della borsa lavoro. La borsa lavoro, così com'è concepita, agli articoli 16, 17 e 18, se ben ricordo, del decreto 276 del 2003, è un'idea interessante dal punto di vista della predisposizione di uno strumento unico di acquisizione di tutti i dati e di eventuali *curricula* dei lavoratori, nel caso in specie dei

giornalisti, in cerca di occupazione oppure disponibili a cambiare occupazione. Tuttavia, direi, che così com'è concepita, se voi leggete le norme, è una norma meramente programmatica, tra l'altro non sono previste, e forse questo il contratto potrebbe prevederlo, delle forme specifiche, lo diceva Vittorio nel suo intervento, di inserimento di liste che riguardino categorie specifiche, anche peraltro attribuendo determinate qualificazioni o, comunque, individuandole per specializzazioni professionali. Per quanto riguarda, poi, più in particolare gli istituti della 276, così detta legge Biagi, io direi che particolare attenzione va posta al distacco e alle disposizioni sul trasferimento d'azienda. Per quanto riguarda il distacco, anche lì è la prima volta che viene regolamentato, questo è sicuramente un fatto positivo, perché prima il distacco veniva utilizzato ugualmente, ma a questo punto direi che opportuno sarebbe stato inserire all'interno della norma, quello che è il frutto dell'elaborazione giurisprudenziale nel corso degli anni, cioè stabilire la necessità della permanenza di interesse del distaccante e del distaccatario al mantenimento del rapporto in condizione di comando. Altrimenti avviene, come già capita in altri settori, che il distacco si rivela come un istituto di spostamento per esigenze datoriali prevalentemente, soltanto qualora questo venga effettuato per una specifica volontà della parte, ma non anche del lavoratore, con la conseguenza che il distacco non risponde a un vero e proprio obiettivo, al perseguimento di un progetto di arricchimento professionale, oppure di ulteriore utilizzazione di risorse che in realtà magari ne sono carenti, ma soltanto di trasferimento, magari all'interno di un gruppo, di lavoratori. Per quanto riguarda il trasferimento di azienda, non so come faccia Sacconi, mi dispiace che è andato via, ma immagino che avesse cose più delicate che ascoltarci, a dire che non c'è un'introduzione di elementi ulteriori di flessibilità. La norma nuova del 276 del 2003 ha eliminato il requisito della preesistenza dell'autonomia del nucleo aziendale ceduto, con la conseguenza che questo deve essere individuato oggi dalle parti in sede di distacco. Ciò vuol dire che quella che prima doveva essere una realtà autonoma e che comunque svolgeva certe attività a essere ceduta, oggi consente una sorta di smembramento, con il trasferimento di personale e quindi poi con la necessità di poter applicare provvedimenti di recesso e provvedimenti di riorganizzazione aziendale. Concludo parlando della certificazione che è un altro passaggio decisivo e, a mio giudizio, estremamente negativo. Ne ho sentito parlare prima in termini positivi anche dallo stesso Treu, ma in realtà la certificazione sostituisce o, comunque, vorrebbe sostituire in maniera piuttosto sconsiderata, quello che è il controllo giudiziale. Il controllo giudiziale che, peraltro, non può essere sottratto sull'individuazione del tipo, per esempio giuridico, del contratto, con la conseguenza che viene spostato il momento della controversia, dalla fase iniziale e cioè della determinazione delle circostanze che hanno dato luogo al contratto e alla verifica dell'effettiva volontà delle parti alla verifica circa le modalità di svolgimento della prestazione, nulla ostando il fatto che poi ci si rivolga al giudice in sede successiva. Quindi, questa certificazione, peraltro, avviene in fase preventiva, non avviene successivamente, nel senso che se si certifica originariamente il contratto nulla toglie al fatto che poi il contratto si svolga, si realizzi, si atteggi in maniera completamente diversa, con la conseguenza che la certificazione andrà a farsi benedire. Concludo dicendo semplicemente che la carenza fondamentale del provvedimento della 276 è la assenza di un disegno di respiro complessivo, cioè non vengono introdotti strumenti di rivisitazione generale degli istituti del mercato del lavoro, vengono introdotte soltanto delle misure estemporanee e, direi, una misura fondamentale è proprio quella, per esempio, sarebbe stata indispensabile sui costi. È evidente che fin quando noi teniamo lavoro autonomo e lavoro subordinato che hanno dei costi differenti è chiaro che la tendenza sarà quella a estendere forme di lavoro autonomo e quindi conseguente precarietà».